



COMUNE DI ANGRI  
Provincia di Salerno

## SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

**Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata - Comparto Misto CM1 del PUC relativo all'**  
**area sita in via Satriano del Comune di Angri**  
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_ del \_\_\_\_\_

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno 2023, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ presso la Casa Comunale di Angri in piazza Crocifisso, innanzi a me Segretario Generale del Comune di Angri \_\_\_\_\_, a questo atto autorizzato ai sensi dell'art. 97 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, senza intervento dei testimoni, per espressa rinuncia da parte dei contraenti, si sono personalmente presentati e costituiti, da una parte:

il Comune di Angri, codice fiscale 00555190651, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Responsabile dell'Unità Operativa Complessa \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato ad intervenire nel presente atto ai sensi dell'art. 107 comma terzo lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù di decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, agli atti del Comune, agendo in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Angri, d'ora in poi denominato anche "Comune"; dall'altra:

la società "Comer sas" C.F./Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Casa Aniello, 58, in persona del Legale Rappresentante p.t. Amedeo Argentieri, nato a Sant'Antonio Abate (Na) il 24/01/1969, ed ivi residente alla via Padre Dehon, 3, d'ora in poi denominato "Soggetto Attuatore".

I costituiti della cui identità personale, io Segretario rogante sono certo, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano avendone i requisiti di legge, all'assistenza di testimoni ai sensi dell'articolo dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale premettono che:

-        il Soggetto Attuatore dichiara di essere proprietario esclusivo e di avere la piena disponibilità





dell'area ricadente nel comparto del vigente PUC denominato COMPARTO MISTO CM1 di via Satriano, Angri, distinti in catasto al foglio 12, particella n. 184, particella n. 424, e particella 766, della superficie complessiva di mq. 17.612,00;

- detta circostanza è comprovata dai titoli di proprietà, previamente esibiti e verificati dall'Ufficiale rogante ed allegati al presente atto (allegato A);
- il comparto MISTO CM1 è disciplinato dagli artt. 67, 69 e 70 delle Norme Tecniche di Attuazione e dalle Schede di Progetto del vigente Piano Urbanistico Comunale, nonché dagli artt. 26 e 27 della L.R. n. 16/2004 e dal relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011;
- il Soggetto Attuatore ha presentato in data 15/12/2022 con prot. n. 42748 proposta di Piano Urbanistico Attuativo per il comparto MISTO CM1, successivamente integrata pervenendo alla sua formulazione definitiva con gli elaborati trasmessi in data 07/02/2023 con prot. n. 4787, in data 23/02/2023 con prot. n. 6693, richiesta integrazione in data 01/03/2023 con prot. n. 7564 ed integrata in data 14/03/2023 con prot. n. 9079;
- sulla proposta di PUA sono stati resi i pareri dell'Autorità di Bacino, del C.T.R. Campania, dell'ASL e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino;
- la proposta di PUA è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Il PUA adottato è stato trasmesso alla Provincia ed è stato depositato presso la Casa comunale per trenta giorni per eventuali osservazioni. Del deposito è stata data notizia sul BURC e sul sito istituzionale del Comune;
- la Giunta Comunale, esaminate le osservazioni e/o le opposizioni formulate, con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato il PUA. Dell'avvenuta approvazione è stato dato avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Il PUA è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
- in particolare, il suddetto progetto ha previsto la realizzazione di un intervento edilizio costituito da:
  - a - edilizia residenziale privata;
  - b - edifici da destinare a media struttura di vendita;
  - c - adeguamento di viabilità pubblica interna e di accesso all'area oggetto di PUA.

Tanto premesso, le parti **convengono e stipulano quanto segue**





### **Articolo 1 – Premessa**

**1.1** La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**1.2** La documentazione relativa alla presente Convenzione è costituita dagli elaborati grafici e descrittivi di cui al PUA approvato con delibera di G.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

- Relazione tecnica;
- TAV 1: Grafici;
- TAV 2: Grafici di progetto media struttura di vendita;
- TAV 3a: Grafici di progetto fabbricati residenziale n.1 e n.3;
- TAV 3b: Grafici di progetto fabbricati residenziale n.1 e n.3;
- TAV 4a: Grafici di progetto fabbricati residenziale n.2 e n.4;
- TAV 4b: Grafici di progetto fabbricati residenziale n.2 e n.4;
- TAV 5: Grafici – Planimetria generale;
- TAV 6: Sequenza fotografica;
- TAV 7: Planimetria generale – opere da cedere al Comune;

### **Articolo 2 – Oggetto della Convenzione**

**2.1** La presente Convenzione ha per oggetto l'attuazione del PUA di iniziativa privata relativo al comparto MISTO CM1, disciplinato dagli artt. 67, 69 e 70 delle Norme Tecniche di Attuazione e dalle Schede di Progetto del vigente Piano Urbanistico Comunale, nonché dagli artt. 26 e 27 della L.R. n. 16/2004 e dal relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011.

**2.2** La convenzione, come meglio specificato agli articoli che seguono, sinteticamente prevede:

- la cessione al Comune delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
- la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001;





**2.3** Il Soggetto Attuatore con la presente convenzione, vincolante in solido fino al completo assolvimento degli oneri ed obblighi assunti, prende atto della natura unitaria degli interventi del PUA e dei conseguenti obblighi di realizzazione, assumendo la responsabilità della loro completa esecuzione.

**2.4** L'assolvimento degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione dovrà essere attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. È esclusa la prova dell'avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest'ultimo.

### **Articolo 3 – Obbligo di osservanza delle norme vigenti**

**3.1** L'attuazione del PUA avverrà in conformità: a) alle previsioni del PUC; b) ai parametri urbanistici e di edificazione come stabiliti negli elaborati grafici e descrittivi di cui al PUA approvato; c) alle previsioni di cui alla presente Convenzione; d) ad ogni altra previsione normativa comunque applicabile.

**3.2** Il Soggetto Attuatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **TITOLO I – OPERE PRIVATE**

### **Articolo 4 –Intervento edilizio – Diritti di Edificazione - Nuova edificazione**

**4.1** Il PUA prevede, oltre opere di urbanizzazione descritte nel titolo seguente, la realizzazione di:

- quattro edifici destinati a edilizia residenziale privata, per complessivi 28 alloggi;
- un edificio destinato a media struttura di vendita;
- area a verde pubblico, viabilità, parcheggi;
- adeguamento della viabilità pubblica interna e di accesso all'area oggetto di PUA;

**4.2** Nessun titolo abilitativo può essere attivato e nessuna attività di trasformazione potrà essere avviata se non dopo la cessione gratuita al Comune delle aree secondo le modalità ed i termini indicati nell'art. 14 della presente convenzione.

La realizzazione degli interventi, anche mediante stralci funzionali, dovrà avvenire nel rispetto ed in conformità all'art. 67 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC.





**4.3** Le destinazioni urbanistiche e le norme edilizie, gli indici ed i parametri sono quelli fissati nel PUA come in premessa approvato. Il Soggetto Attuatore si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare il PUA approvato, realizzando tutto quanto in esso previsto, nel rispetto dei seguenti parametri generali di progetto:

- superficie lotto PUA: 17.612,00 mq;
- superficie residenziale privata: 3.705,94 mq;
- volume residenziale: 11.117,82 mc;
- superficie attività commerciale e terziaria: 2.223,72 mq;
- volume commerciale: 11.118,60 mc;
- aree a standard (parcheggi, piazza, aree a verde): 8.832,51 mq;

**4.4** Per l'edificazione saranno osservate le norme e le prescrizioni specificate nel PUA approvato. Per quanto eventualmente non specificato nel PUA, dovranno essere rispettate le normative ed i regolamenti vigenti in materia edilizia ed urbanistica. I titoli abilitativi (Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Attività, Provvedimento Unico) dovranno rispettare le norme che disciplinano i tempi ed i termini di attuazione contenuti nei successivi articoli. Le modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, come definite **all'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/01**, rispetto alle destinazioni stabilite nel PUA per gli edifici ed immobili privati, non saranno consentite per dieci anni decorrenti dalla data della Segnalazione Certificata di Agibilità. I mutamenti di destinazione funzionale non autorizzati comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui agli **artt. 31 e seguenti del D.P.R. n. 380/01**.

**4.5** Il Soggetto Attuatore si impegna, sin da ora, a non sollevare eccezioni o pretese alcune nei confronti del Comune, qualora, a seguito di eventuali successive misurazioni e/o prescrizioni in ordine alla consistenza della superficie territoriale, da effettuarsi in sede di rilascio di permesso di costruire, **dovesse emergere una volumetria inferiore a quella prevista dal piano che comporti la necessaria riduzione della volumetria complessiva approvata dal PUA**. Resta inteso che la variazione della volumetria non potrà essere in aumento rispetto a quanto previsto dal PUA e non potrà, in alcun caso, comportare il ridimensionamento delle aree e delle opere da destinare ad urbanizzazioni come approvate con il PUA.

**4.6** L'efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici privati è subordinata al pagamento del costo di costruzione di cui **all'art. 16 del D.P.R. n. 380/01**, con le modalità previste dai regolamenti comunali, ivi compresa la rateizzazione come disciplinata **all'art. 14 del vigente RUEC**.





### **Articolo 5 – Tempi di esecuzione delle opere private**

**5.1** La realizzazione delle opere avverrà nel rispetto dei termini di cui all'art. 15 D.P.R. n. 380/2001 e dell'efficacia del PUA e non potrà essere superiore ad anni 10 decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

### **Articolo 6 – Varianti**

**6.1** Sono consentite, senza che sia necessario rinnovare l'intero procedimento di PUA:

- a – eventuali modifiche progettuali dei fabbricati, anche di sagoma, nel rispetto dei parametri di cui ai precedenti commi, purché rientranti all'interno del lotto fondiario privato;
- b – le modifiche di destinazione d'uso nell'ambito delle medesime categorie funzionali di cui all'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001, sempreché non vengano modificati gli standard stabiliti dalla presente convenzione;
- c- la modifica rilevante dell'ubicazione degli edifici privati e/o la modifica del relativo numero, nel rispetto del disegno urbanistico complessivo, degli indici di fabbricabilità, delle distanze minime e delle altezze massime stabilite dal PUA approvato, con preventiva approvazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 7 – Agibilità**

**7.1** L'agibilità è disciplinata dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 nonché, per quanto applicabile, all'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010. Ai fini della dichiarazione dell'agibilità degli edifici privati, anche parziale ai sensi dell'art. 24 comma 4bis del D.P.R. n. 380/2001, è necessaria l'ultimazione ed il collaudo delle opere di urbanizzazione previste nello stralcio funzionale corrispondente.

### **Articolo 8 – Contributo di Costruzione ex artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001**

- 8.1** Il Soggetto Attuatore si impegna a corrispondere al Comune il contributo per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ovvero gli oneri di costruzione e gli oneri di urbanizzazione nella misura prevista dagli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 come modificato e integrato.
- 8.2** I costi di costruzione saranno determinati dal Comune all'atto della presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio, sulla scorta di determinazioni dell'Ufficio Tecnico Competente. Gli oneri di urbanizzazione sono disciplinati dal successivo articolo 10.





## TITOLO II – OPERE DI URBANIZZAZIONE

### Articolo 9 – Opere di urbanizzazione

**9.1** Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare le seguenti opere di Urbanizzazione Primaria:

- viabilità: realizzazione di nuova viabilità pubblica all'interno del comparto, come meglio rappresentato negli elaborati allegati al PUA;
- pubblica illuminazione: realizzazione di nuova illuminazione pubblica all'interno del comparto;
- rete fognaria interna e di collegamento a quella pubblica esistente;
- rete adduzione acqua per l'intera area e di collegamento a quella pubblica esistente;
- rete smaltimento acque meteoriche ed idriche e collegamenti alle reti esistenti;
- rete di distribuzione interna di energia elettrica e relativi collegamenti alla rete esterna;
- rete di distribuzione interna di gas metano e relativi collegamenti alla rete esterna;
- aree a verde attrezzato come da elaborati allegati al PUA;
- parcheggi pubblici come da elaborati allegati al PUA.

Le reti esistenti devono risultare adeguate all'insediamento che verrà realizzato in attuazione al PUA. Della verifica dell'adeguatezza e dell'eventuale adeguamento dovrà dare attestazione il Soggetto Attuatore in occasione del collaudo delle relative opere.

**9.2** Le parti precisano e danno atto che per il rilascio del titolo abilitativo relativo alle previste opere di urbanizzazione non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 17 – comma 3 – lett. c) del D.P.R. n. 380/2001.

### Articolo 10 – Determinazione del fabbisogno di aree ed opere di urbanizzazione -

#### Determinazione degli oneri di urbanizzazione ex artt. 16 e 19 del DPR n. 380/2001

**10.1** Le superfici da destinare ad attrezzature pubbliche da cedere al Comune secondo il PUA approvato, conformemente alle disposizioni del DM 1444/68, è complessivamente pari a mq 8.363,65 così ripartito:

- mq 6.346,10 per verde attrezzato da destinare a parco pubblico, comprensiva di impianti tecnologici, sottoservizi, pavimentazioni, illuminazioni ed opera di finitura;
- mq 506,80 per parcheggi pubblici;
- oltre a mq 1.510,75 di viabilità pubblica.







**10.2** Il costo stimato secondo lo studio di fattibilità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, al netto delle spese di progettazione e di collaudo, come risultante dal computo metrico agli atti dell'Ente, è pari a complessivi € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza. Tale costo sarà definitivamente determinato con l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle relative opere.

**10.3** Tale importo è così ripartito:

- viabilità € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- segnaletica stradale € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- pubblica illuminazione € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- rete smaltimento acque nere e collegamento a quella pubblica esistente € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- rete adduzione acqua per l'intera area e collegamento a quella pubblica esistente € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- rete smaltimento acque bianche e relativi collegamenti alle reti esistenti € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- rete di distribuzione interna di energia elettrica e relativi collegamenti alla rete esterna € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- rete di distribuzione interna telecomunicazioni e relativi collegamenti alla rete esterna € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- rete antincendio € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- rete di distribuzione interna di gas metano e relativi collegamenti alla rete esterna € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- aree a verde compreso arredo urbano € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- parcheggi € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_);

**10.4** La congruenza di tali importi è stata verificata dai settori tecnici competenti dell'Ente e assumendo il costo unitario, determinato in via parametrica, per la realizzazione delle specifiche categorie di opere di urbanizzazione di cui al D.M. n. 1444/1968.

**10.5** Tenuto conto che il costo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi è maggiore degli oneri ex artt. 16 e 19 del DPR 380/2001, stimati provvisoriamente in € \_\_\_\_\_ calcolati ai sensi della delibera di G.C. n. 239 del 17.11.2015, la differenza di spesa resterà







comunque a carico del Soggetto Attuatore al fine di garantire la completa e funzionale realizzazione del PUA.

**10.6** Tutte le opere di urbanizzazione previste a carico del Soggetto Attuatore sono realizzate a scomputo degli oneri di cui agli artt. 16 e 19 del DPR n. 380/2001.

Il tempo massimo per il completamento di detta opera dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma allegato al PUA e dei relativi stralci funzionali. Per ritardi ed inadempimenti si applicheranno le stese penali previste agli articoli seguenti.

### **Articolo 11 – Progettazione ed esecuzione delle Opere di Urbanizzazione -**

**11.1** Nel termine di 60 giorni a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si obbliga a trasmettere al Comune, a mezzo del responsabile unico del procedimento (RUP) individuato dal Soggetto Attuatore, come definito nei successivi articoli della presente convenzione, i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione secondo le unità minime d'intervento previste dal PUA.

**11.2** Tale progettazione dovrà:

- essere sviluppata da liberi professionisti abilitati all'esercizio della professione di ingegnere o architetto;
- essere sviluppata in conformità a tutte le leggi dello stato, nonché alle leggi della Regione Campania, **dei regolamenti del Comune di Napoli**, nonché in conformità con ogni specifico regolamento o norma tecnica alla data della progettazione vigente, ed in particolare, ma non ad esaurimento, alla vigente legislazione sui lavori pubblici ed ai vigenti regolamenti per la progettazione di opere pubbliche.

**11.3** **Rimangono in capo al Soggetto Attuatore quale Stazione appaltante le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016. I verbali di verifica e gli elaborati costituenti le progettazioni devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile.**

**11.4** I Progetti delle opere indicate al presente articolo saranno approvati dalla Giunta Comunale.

### **Opere di urbanizzazione primaria:**

**11.5** Il Soggetto Attuatore, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria previste dal PUA funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio - di importo inferiore





alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 – a norma dell'art. 36, comma 4, del medesimo decreto e dell'art. 16, comma 2bis, del D.P.R. n. 380/2000.

**11.6** Il soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione primaria dovrà comunque possedere e comprovare i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

A tal fine il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione attestante il possesso di suddetti requisiti da parte del soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione primaria, nonché l'ulteriore documentazione che il Comune riterrà necessaria.

Per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia permane l'obbligo a carico del Soggetto Attuatore di acquisire il CIG ai soli fini dell'utilizzo per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

## **Articolo 12 – Conduzione delle Opere di Urbanizzazione**

**12.1** L'esecuzione delle opere di urbanizzazione avviene sotto la esclusiva responsabilità del Soggetto Attuatore, il quale farà fronte ai connessi e conseguenti oneri con proprie risorse assumendo il rischio della realizzazione. Il Soggetto Attuatore è pertanto il solo responsabile dei rapporti, anche contenziosi, instaurati con terzi per l'esecuzione dei lavori, con espressa manleva sul punto dell'amministrazione comunale, che rimane del tutto estranea ai rapporti tra il proponente e l'esecutore dei lavori.

**12.2** Il Soggetto Attuatore è l'esclusivo responsabile nei confronti di terzi per i danni derivanti dalla esecuzione delle opere di urbanizzazione. Il Comune si riserva la facoltà di esercitare la vigilanza sull'attuazione, attraverso i Servizi competenti, nonché di indirizzare l'esecuzione delle opere stesse con propri documenti progettuali.

**12.3** Al fine di coordinare efficacemente tutte le attività tecniche, amministrative e procedurali relative all'attuazione delle opere di urbanizzazione e allo scopo di assumere le necessarie determinazioni su eventuali criticità che dovessero emergere, potrà essere prevista, su iniziativa del Servizio competente del Comune, l'attivazione di più fasi di concertazione con il Soggetto Attuatore e con gli uffici del Comune medesimo incaricati della futura manutenzione e gestione delle opere.

**12.4** Il Soggetto Attuatore sarà tenuto a comunicare periodicamente al Servizio competente del Comune, lo stato di avanzamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la loro rispondenza al cronoprogramma dei lavori.





- 12.5** Il Soggetto Attuatore e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Servizio competente del Comune in sede di vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
- 12.6** Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a nominare a propria cura e spese il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e a comunicarne il nominativo al Comune prima dell'inizio dei lavori.
- 12.7** Il Soggetto Attuatore si obbliga a far rispettare dall'affidatario dei lavori le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e della regolarità assicurativa e contributiva.
- 12.8** Il Soggetto Attuatore, in qualità di **Stazione appaltante**, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, notificherà al Comune la data di inizio dei lavori.
- 12.9** Il Soggetto Attuatore, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta al Comune della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal cronoprogramma dei progetti approvati, conformemente al cronoprogramma allegato al PUA, e dell'ultimazione dei lavori.
- 12.10** Il Soggetto Attuatore, sentito l'ufficio competente del Comune, nomina la commissione di collaudo o collaudatore unico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Soggetto Attuatore comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni dei progetti approvati.
- 12.11** I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Soggetto Attuatore. Le opere dovranno essere munite del certificato di regolare esecuzione o di collaudo ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
- 12.12** Durante l'espletamento di ogni accertamento o verifica da parte del Comune il Soggetto Attuatore si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
- 12.13** Del collaudo finale e del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell'avvenuto completamento dei lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione dei lavori e rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio. Gli atti delle operazioni di collaudo, unitamente ad ogni elemento utile per il controllo sull'andamento dei lavori, devono essere trasmessi al Comune.





- 12.14** Entro tre mesi dall'emissione del certificato provvisorio di collaudo, le opere di urbanizzazione e le aree interessate dalla relativa realizzazione verranno riconsegnate al Comune mediante apposito verbale da sottoscrivere in contraddittorio tra le parti. A tal fine il Soggetto Attuatore comunicherà al Servizio competente del Comune con preavviso di 15 giorni, a mezzo pec, il luogo, il giorno, l'ora per la sottoscrizione del verbale indicato.
- 12.15** Fino alla sottoscrizione del predetto verbale, la manutenzione delle aree e degli immobili e la responsabilità rimangono in capo al Soggetto Attuatore ivi compresi eventuali danni cagionati a terzi.
- 12.16** In sede di consegna delle opere il Soggetto Attuatore si impegna a trasferire al Comune tutta la documentazione necessaria per consentire la corretta gestione e manutenzione delle opere.
- 12.17** Fatto salvo il giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali responsabilità del Soggetto Attuatore, il Comune si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata delle opere di urbanizzazione, previo accertamento, da parte dell'organo di collaudo delle verifiche dovute per legge.
- 12.18** Il mancato adempimento nei termini predetti, determina l'incameramento della fideiussione di cui al successivo art. 20 e, previa diffida, la conseguente applicazione delle sanzioni per violazione delle norme edilizie in quanto opera non conforme al PUC. In caso di parziale inadempimento, l'incameramento riguarderà la parte residua della fideiussione e comunque commisurata al valore dell'inadempimento.
- 12.19** Il Soggetto Attuatore, o i suoi aventi causa, provvederanno, a titolo gratuito, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, ivi comprese le aree destinate a verde urbano, fino alla data di consegna in favore del Comune.
- 12.20** Gli interventi di manutenzione, da concordare con il servizio comunale competente, dovranno essere condotti nei modi più idonei per conservare in perfetto stato il patrimonio vegetale e strutturale.
- 12.21** Il Soggetto Attuatore, o i suoi aventi causa, saranno responsabili per danni a terzi dipendenti da omessa, tardiva o cattiva manutenzione. In caso di inadempienza del Soggetto Attuatore in merito agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il Comune, previa diffida con assegnazione di un congruo termine, provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi addebitando al Soggetto Attuatore tutti gli oneri sostenuti.





### **Articolo 13 – Tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione**

- 13.1** La realizzazione degli interventi edilizi privati previsti dal PUA e delle Opere di Urbanizzazione per fasi temporali e successive, come indicate nel cronoprogramma allegato al PUA, è disciplinata dalla presente Convenzione.
- 13.2** Il Soggetto Attuatore si impegna a presentare i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione previste prima o al più contestualmente alla richiesta di rilascio dei titoli edilizi abilitanti gli interventi privati.
- 13.3** Il Soggetto Attuatore si obbliga ad iniziare gli interventi pubblici secondo il cronoprogramma allegato al PUA, e in ogni caso non oltre il termine di un anno dall'approvazione dei progetti definitivi delle opere di urbanizzazione. Per ciascuno stralcio funzionale le opere private non potranno iniziare prima di quelle di urbanizzazione previste nel medesimo.
- 13.4** Le opere di urbanizzazione dovranno essere completate entro i termini di cui al cronoprogramma allegato al PUA ed ai relativi progetti definitivi approvati.
- 13.5** La validità del PUA è fissata in anni 10 dalla sua entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dell'avvenuta approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 6 del Regolamento Regionale n. 5/2011).
- 13.6** Il Soggetto Attuatore si obbliga a completare e rendere agibili le opere di urbanizzazione a suo carico con relativa cessione e consegna al Comune nel termine massimo di 10 anni a decorrere dalla stipula della presente convenzione, e comunque prima del completamento della edificazione privata.

### **TITOLO III – AREE DI PROPRIETA' COMUNALE, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E CESSIONI**

#### **Articolo 14 - Obblighi del Soggetto Attuatore in relazione alla cessione delle aree - Modalità di cessione delle aree**

- 14.1** Il PUA prevede la cessione delle seguenti aree, destinate alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria:
- Area destinata ad ampliamento sedi stradali;





- Area destinata a nuova viabilità;
- Area destinata a parcheggi pubblici;
- Area destinata a verde pubblico attrezzato;

**14.2** In conformità all'art. 67 comma 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC, il Soggetto Attuatore cede in proprietà, a titolo gratuito, al Comune di Angri, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, le aree sopra indicate, attualmente riportate nel Catasto del Comune di Angri al foglio 12, come quota parte della particella n. 184, particella 424 e particella 766.

**14.3** Prima della stipula della convenzione verrà redatto apposito tipo di frazionamento con la specificazione dei nuovi numeri di particelle.

**14.4** Le aree oggetto di cessione a titolo gratuito sono indicate nel PUA negli elaborati di piano TAV 7 e nell'allegato \_\_\_\_ alla presente convenzione.

**14.5** Le superfici di dette aree, pari a mq 8.363,65 comprensive di verde attrezzato da destinare a parco pubblico, con relativi impianti tecnologici, sottoservizi, pavimentazioni, illuminazioni ed opera di finitura, di parcheggi pubblici e viabilità pubblica sono indicative e approssimative, e pertanto il Soggetto Attuatore si impegna sin da ora a non sollevare eccezioni o pretese alcune nei confronti del Comune qualora, a seguito di rilievi o misurazioni, le aree predette dovessero risultare di superficie maggiore rispetto a quella indicata. Il Soggetto Attuatore assume ogni onere per frazionamenti o loro modifiche, vulture catastali, trascrizioni alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, atti notarili o altro.

**14.5** Le aree oggetto di cessione di cui al presente articolo sono cedute libere da affittanze, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni, da usufrutti e usi, da servitù apparenti e non apparenti.

Il Soggetto Attuatore esprime, per tale cessione, la rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione di ufficio e da ogni responsabilità al riguardo, e presta garanzia per evizione.

**14.6** Alla stipula della presente convenzione il Soggetto Attuatore presenta la relazione Notarile sullo stato della proprietà, delle trascrizioni e delle annotazioni riguardanti le aree cedute e sulla libertà da diritti e titoli di garanzia a terzi.

**14.7** Il Soggetto Attuatore assume altresì l'obbligo di far tenere al comune il duplicato della nota di trascrizione e la prova dell'avvenuta volturazione catastale delle aree cedute previo frazionamento catastale, tramite il proprio notaio di fiducia.







**14.8** A seguito della comunicazione di avvenuta volturazione catastale delle aree, il Soggetto Attuatore richiederà al Comune la consegna di dette aree allegando alla richiesta il Piano di cantierizzazione con la definizione temporale delle fasi di lavorazione.

Le aree destinate a opere di urbanizzazione, come sopra individuate, sono consegnate con apposito verbale al Soggetto Attuatore per la realizzazione a suo carico delle opere di urbanizzazione.

Per il periodo durante il quale le aree saranno in consegna al Soggetto Attuatore, tutti gli oneri di qualsiasi natura (esclusi quelli fiscali) e tutte le responsabilità, anche di custodia e manutenzione, cadranno in capo al Soggetto Attuatore.

Dette aree saranno riconsegnate al Comune, complete delle opere di urbanizzazione ivi previste dal Piano, collaudate, previo verbale da redigersi con i rappresentanti del Comune e del Soggetto Attuatore.

**14.9** Nessun titolo abilitativo e nessuna attività di trasformazione potrà essere attivata se non dopo la cessione gratuita al Comune delle aree secondo le modalità ed i termini indicati nei commi precedenti.

### **Articolo 15 - Bonifica delle aree di proprietà del Proponente**

**15.1** Il Soggetto Attuatore si impegna a sottoporre tutte le aree oggetto del PUA ad indagine preliminare volta alla verifica della qualità del suolo e del sottosuolo, avendo a riferimento, ai fini della valutazione circa l'eventuale contaminazione, i limiti di concentrazione previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alle nuove destinazioni previste dal piano.

**15.2** Qualora, in seguito alla suddetta indagine, emerga la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale su aree di proprietà del Soggetto Attuatore o sulle aree da cedere al Comune, il Soggetto Attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese e senza possibilità di scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate, provvedendo a fornire la documentazione al Comune relativa all'esito delle procedure di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

## **TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI**







## Articolo 16 - Vigilanza

- 16.1** Al fine della corretta attuazione del PUA, al Comune è riservato il potere di verificare, in ogni momento, l'applicazione della normativa in materia di opere pubbliche e il rispetto di tutto quanto stabilito nel presente atto, ed espleta compiti di vigilanza e controllo ai fini della completa attuazione della convenzione applicando, ove ricorrano i presupposti, le penalità di cui al successivo art. 25.
- 16.2** Il Comune potrà formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, nonché indirizzare l'esecuzione delle opere stesse. La vigilanza effettuata dal Comune non esclude o riduce la responsabilità del Soggetto Attuatore per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.
- 16.3** Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni od infortuni che dovessero derivare al Soggetto Attuatore o ai propri aventi causa ed a qualsiasi titolo nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto o per qualsiasi altra causa. Il Soggetto Attuatore assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose per fatto del Soggetto Attuatore medesimo, o dei suoi dipendenti o di ditte appaltatrici nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune.
- 16.4** Il Soggetto Attuatore sarà tenuto a comunicare periodicamente al Comune lo stato di avanzamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la loro rispondenza a tutto quanto disciplinato con la presente Convenzione, e di comunicare tutte le informazioni circa le modalità di svolgimento della gara.

## Articolo 17 – Garanzie per il completo adempimento della convenzione - Assicurazioni

- 17.1** Il Soggetto Attuatore presta, alla stipula della presente Convenzione, una garanzia per un importo corrispondente al valore lordo delle opere di urbanizzazione primaria e relativa quota di oneri di sicurezza, pari a € \_\_\_\_\_, ovvero, se maggiore, agli oneri di urbanizzazione dovuti.
- 17.2** Le predette garanzie coprono gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione.
- 17.3** La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.





- 17.4** La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
- 17.5** In caso di violazione degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, il Comune potrà liberamente escutere le fideiussioni, con esclusione della preventiva escussione del debitore principale, senza formalità alcuna.
- 17.6** Il Soggetto Attuatore provvederà, inoltre, a propria cura e spese alle assicurazioni previste per legge lasciando in ogni caso sempre indenne il Comune da eventuali danneggiamenti e/o infortuni verificatisi sulle aree oggetto di convenzione.
- 17.7** Il Soggetto Attuatore si impegna, altresì, a stipulare, prima della consegna delle opere di urbanizzazione e a far data dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, apposite polizze assicurative postume decennali a garanzia degli eventuali vizi e difformità che, successivamente al completamento delle suddette opere di urbanizzazione, dovessero emergere nelle opere stesse.

#### **Articolo 18 – Inadempienze**

- 18.1** In caso di inadempienza grave e manifesta da parte del Soggetto Attuatore agli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune, previa messa in mora ed assegnazione di un termine ad adempiere di giorni 60, adotterà tutti i provvedimenti sanzionatori finalizzati alla puntuale e perfetta esecuzione della presente convenzione, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione dei lavori e dei permessi di costruire o altro titolo abilitativo, e potrà, relativamente alle opere di urbanizzazione, procedere d'ufficio in danno del Soggetto Attuatore.
- 18.2** Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno e previo rimborso delle spese sostenute dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione.
- 18.3** L'efficacia e validità della Segnalazione Certificata di Agibilità resta subordinata rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

#### **Articolo 19 – Decadenza dalla Convenzione**

- 19.1** Il Soggetto Attuatore si obbliga a completare le opere di urbanizzazione previste dal PUA nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al PUA ed ai progetti definitivi delle dette opere, come disciplinato negli articoli precedenti della presente Convenzione.





**19.2** Il ritardo ingiustificato dell'attuazione delle opere pubbliche rispetto alla tempistica suddetta e comunque il mancato inizio delle opere pubbliche oltre il termine di un anno dall'approvazione dei progetti definitivi delle opere di urbanizzazione comporta, previa diffida, la decadenza della convenzione e l'incameramento delle garanzie di cui all'articolo 22.

**19.3** Costituisce causa di risoluzione:

- la sopravvenienza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del Soggetto Attuatore. La sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dell'appaltatore comporterà, invece, l'obbligo per il Soggetto Attuatore quale Stazione appaltante, della risoluzione del contratto di appalto;
- l'insolvenza del proponente salvo il disposto dell'art. 33 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, e s.m.i..

**Articolo 20 – Penalità per ritardo negli adempimenti**

**20.1** In caso di ritardo nell'attuazione degli interventi pubblici di cui al PUA, rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma allegato al PUA ed ai progetti definitivi approvati, al Soggetto Attuatore sarà applicata e introitata dal Comune, per ogni mese di ritardo, una penale pari allo 0,075% (zero virgola zero settantacinque per cento) dell'importo totale delle opere come risultante dal quadro economico dei progetti definitivi approvati fino ad un limite massimo di 0,75%, potendo il Comune avvalersi a tale scopo, della garanzia di cui all'art. 25 della presente convenzione.

**20.2** Il ritardo nell'inizio dell'esecuzione delle opere di oltre un anno decorrente dai termini di cui al cronoprogramma dei progetti definitivi approvati in conformità al cronoprogramma del PUA, comporta l'innalzamento della penale dal valore dello 0,075% (zero virgola zero settantacinque) al valore dello 0,15% (zero virgola quindici) dell'importo totale delle opere.

**20.3** Il Soggetto Attuatore sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma dei progetti definitivi approvati in conformità al cronoprogramma allegato al PUA e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma, fermo restando il rispetto di quello allegato al PUA, siano dovuti a eventi non imputabili al Soggetto Attuatore.

**20.4** In caso di ritardo dovuto a:

- forza maggiore;
- modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera;





- mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessarie al completamento dell'opera, rispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, che non sia imputabile al Soggetto Attuatore;
- il Soggetto Attuatore avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o circostanza.

#### **Articolo 21 - Divieto di Cessione della Convenzione**

- 21.1** Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, è fatto espresso divieto al Soggetto Attuatore, pena la decadenza della Convenzione, di cedere, in tutto o in parte, la Convenzione a terzi.
- 21.2** In caso di alienazione totale o parziale delle aree private oggetto del PUA, le obbligazioni assunte dal Proponente con la presente Convenzione ivi comprese quelle relative al pagamento del contributo per il rilascio dei permessi di costruire e in ordine alla presentazione delle relative garanzie, si intenderanno trasferite in capo al soggetto acquirente. L'alienazione è comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti soggettivi, come richiamati al successivo articolo 27, in capo al soggetto acquirente, la cui verifica dovrà essere avviata entro 15 giorni dalla richiesta del Soggetto Attuatore, fatti salvi i termini di legge per l'acquisizione implicita.

#### **Articolo 22 - Risoluzione delle Controversie**

- 22.1** Il Comune ed il Soggetto Attuatore unitamente definiscono che qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti nella interpretazione e nella attuazione della presente Convenzione verrà demandata alla magistratura competente, restando espressamente escluso, per volontà delle parti, il ricorso a procedure arbitrali. Per ogni controversia è comunque competente il Foro di Nocera Inferiore.

#### **Articolo 23 - Normativa Antimafia**

- 23.1** In ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al "Protocollo di Legalità", in data **24.04.2009** il Servizio competente del Comune in data \_\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_\_ ha effettuato richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia relativamente al Soggetto Attuatore. In caso sia decorso il termine di 30 giorni previsto per il rilascio e l'acquisizione della informazione antimafia la presente convenzione viene stipulata, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva ed è assoggettata, in via condizionale, a risoluzione immediata e automatica





e a revoca dell'autorizzazione al subappalto qualora dovessero pervenire, successivamente alla stipulazione, informazioni interdittive.

**23.2** Il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare e far rispettare all'impresa aggiudicatrice l'appalto per la realizzazione delle opere, in attuazione a quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno il 24.04.2009, che qui si intende integralmente trascritto, le seguenti clausole:

CLAUSOLA n. 1) Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altre imprese di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara.

CLAUSOLA n. 2) Di essere a conoscenza della circostanza che saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
- intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

CLAUSOLA n. 3) Di impegnarsi a comunicare al Comune i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili":

- trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra;
- acquisizioni, diretto o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura o/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto;
- servizio di autotrasporto;





- guardiania di cantiere.

CLAUSOLA n. 4) Di impegnarsi a denunciare alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria, ed in ogni caso a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ed al Comune ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.

CLAUSOLA n. 5) Di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

CLAUSOLA n. 6) Di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**23.3** Il Soggetto Attuatore, nella funzione di Stazione Appaltante, si obbliga ad acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.84 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti del soggetto aggiudicatario dei lavori pubblici di cui alla presente convenzione.

**23.4** Il Soggetto Attuatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare nella funzione di Stazione Appaltante, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i., obbligandosi, altresì, ad inserire nel contratto di appalto, a pena di nullità assoluta, le clausole previste dal comma 8 dello stesso art.3. La reiterata violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce circostanza rilevante ai fini delle verifiche antimafia ai sensi dell'art.91 comma 6 D.Lgs.159/2006 e s.m.i.

## **Articolo 24 - Dichiarazioni**

**24.1** Il Soggetto Attuatore, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

**24.2** Il Soggetto Attuatore dichiara, inoltre, che l'impresa aggiudicataria che realizzerà le opere di urbanizzazione secondaria dovrà comprovare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di possedere i requisiti specifici di qualificazione per l'esecuzione dei lavori prescritti dallo stesso decreto legislativo.





**24.3** Il Comune si riserva la facoltà della verifica, in qualsiasi momento, della documentazione attestante le predette dichiarazioni.

#### **Articolo 25 - Spese e Tasse**

**25.1** Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente Convenzione, sono a carico del Soggetto Attuatore e suoi eventuali aventi causa. Il Soggetto Attuatore in ordine a tali spese, dichiara che intende avvalersi di tutte le facilitazioni ed agevolazioni previste dalle norme vigenti.

**25.2** Riguardando la Convenzione prestazioni di servizi da parte di imprenditore nell'esercizio di impresa, la presente Convenzione rientra nel regime di impositivo sul valore aggiunto, ed in conseguenza è soggetto all'imposta fissa di registro ai sensi di legge.

#### **Articolo 26 - Documentazioni da trasferire al Comune all'atto della consegna delle aree**

**26.1** Il Soggetto Attuatore si obbliga a trasferire all'atto del trasferimento delle aree e delle opere le seguenti documentazioni, per quanto attinenti.

- documentazioni catastali;
- documentazioni tecniche;
- \_\_\_\_\_

#### **Articolo 27 - Elezione di Domicilio**

**27.1** Agli effetti della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore elegge domicilio in .....

**27.2** Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

#### **Articolo 28 – Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Angri**

**28.1** Il Soggetto Attuatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Angri adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza, per effetto dell'art. 2, comma 3, di detto Codice determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente e la risoluzione automatica del contratto.







**28.2** In ordine alla quantificazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Angri, applicabili anche agli operatori economici aggiudicatari, in applicazione dell'art.2, comma 3, del suddetto Codice le previste sanzioni possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range indicato verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nella esecuzione dei lavori, recidività, ecc.

**28.3** Ogni violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Angri comporta la risoluzione automatica del contratto.

#### **Articolo 29 – Clausola di pantouflage**

**29.1** Il sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Soggetto Attuatore dichiara : 1- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della società di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; 2-Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Articolo 30 – Trattamento dei dati personali**

**30.1** Il sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 presso l'ufficio di segreteria generale, e autorizza il trattamento dei dati per le finalità istituzionali collegati alla presente convenzione. Titolare/Responsabile del trattamento: Comune di Angri Codice Fiscale: 00555190651 Stato: Italia Provincia: Salerno Comune: Angri CAP: 84012 Indirizzo: Piazza Crocifisso n.23. Dati del Responsabile della Protezione dei Dati Cognome: Rosolia Nome: Raffaele P.IVA: 05732270656 4) Dati di contatto E-mail: [raffaele@studiorosolia.it](mailto:raffaele@studiorosolia.it) PEC: [studiorosolia@pec.it](mailto:studiorosolia@pec.it).





e richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, scritto a macchina elettronica da persona di mia fiducia, su fogli n. per facciate n. fin qui, che viene letto agli interessati che, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo sottoscrivono con firma digitale.

Il Comune di Angri

Il Soggetto Attuatore

Il Segretario Generale

ELENCO ALLEGATI

.....

.....

.....

